

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5059

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTAGNETTI PIERLUIGI, AGRUSTI, MATULLI, GRILLO
LUIGI, LUSETTI**

Presentata il 23 agosto 1990

Modifica al primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disciplina delle cause di ineleggibilità alla carica di parlamentare contenuta nel testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, richiede, come è stato da più parti sottolineato, una profonda revisione che tenga conto, nella naturale evoluzione storica degli istituti di diritto parlamentare, di una verifica e rispondenza al criterio informativo che ne è alla base.

Si tratta, in altri termini, di verificare che le norme limitative del principio generale di cui all'articolo 51 della Costituzione (tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere alle cariche elet-

tive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge) siano realmente rispondenti a ragioni di interesse pubblico, quali nella specie quella di garantire la genuina espressione di volontà del corpo elettorale.

Peraltro, è quantomeno opinabile il considerare che colui che è investito del mandato di consigliere regionale sia per ciò stesso in condizione di particolare favore rispetto agli altri candidati, e che per ciò stesso si collochi sullo stesso piano del sindaco di una grande città o del presidente dell'amministrazione provinciale, del capo di polizia o di ispettore generale di polizia di Stato o di altre figure pubbliche autorità che, in virtù della carica ricoperta, con maggiore fon-

datezza si ritiene possano « arbitrariamente » influenzare la libera scelta degli elettori. Si tratta allora di ricollegare, in una logica di armonica connessione, le norme di ineleggibilità stabilite con riferimento alle cariche di consigliere, provinciale e comunale, rispetto a quelle previste dal testo unico del 1957 con riferimento all'eleggibilità a deputato (norme che l'articolo 5 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, estende anche ai senatori).

La normativa recentemente entrata in vigore, in conformità al dettato costituzionale, prevede infatti nei riguardi di chi sia membro di una delle due Camere, solo una incompatibilità con la carica di consigliere regionale. Con il che si verrebbe a creare una distorta raffigurazione della funzione e del mandato, oltre che dello *status*, di consigliere o di deputato regionale, rispetto a quella di parlamen-

tare nazionale, senza voler qui riferirsi all'incongrua ricomprensione dei Ministri e Sottosegretari di Stato nella categoria degli incompatibili, anziché degli ineleggibili alla carica di consigliere regionale.

La proposta all'esame mira a precludere la eleggibilità alla carica di parlamentare ai soli presidenti e assessori, e ciò per evidenti esigenze di funzionalità, continuità e « affidabilità » dell'esecutivo regionale, oltreché naturalmente a garanzia della libera espressione del voto.

Naturalmente l'approvazione della modifica proposta nulla innova per quanto riferito all'incompatibilità sancita dall'articolo 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, tra la carica di parlamentare e quella di consigliere regionale, in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *a)*, del primo comma del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituita dalla seguente:

« *a)* i presidenti e gli assessori regionali; ».

2. Resta ferma l'incompatibilità tra la carica di membro di una delle due Camere e quella di consigliere regionale.